

**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 8 E SS. LEGGE 3/2012**

**PROCEDURA FAMILIARE EX ART. 7 BIS LEGGE 3/2012**

\* \* \*

Nell'interesse dei signori **Mantellina Maria Concetta** (c.f. MNT MCN 66A69 G580W), nata a Piazza Armerina (EN) il 29.02.1966, e **Duonte Ruggero Giacinto** (c.f. DNC RGR 65H02 G580S), nato a Piazza Armerina (EN) il 02.06.1965, residenti a Volpago del Montello (TV) in Via Madonna Mercedes 86 (**doc.ti 1 e 2** - documenti di identità e codice fiscale di entrambi), rappresentati e difesi, giusto mandato allegato al presente ricorso, dall'Avv. Alvise Fontanin (c.f. FNT LVS 65S07 L407J) del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio in Montebelluna (TV) Via Dalmazia 6/11, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni via pec ad alvisefontanin@pec.ordineavvocatitreviso.it o via fax al n. 0423 249408,

**premessso**

- che con istanza ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 rispettivamente in data 22.06.2018 e 16.11.2020 i signori Mantellina e Duonte chiedevano all'OCC "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba la nomina di un Professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla menzionata legge;
- che il Referente dell'O.C.C. nominava quale Gestore l'Avv. Chiara Pagotto, la quale accettava la nomina;
- che lo scrivente procuratore inviava, pertanto, all'Organismo di Composizione e al Gestore dettagliata relazione di parte con la ricostruzione dei motivi del sovraindebitamento degli istanti, l'analisi in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura, la situazione passiva ed attiva e tutti i documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa;
- che, dopo una attenta disamina della situazione, veniva individuata nell'accordo familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento la procedura più confacente alle esigenze degli istanti (fermi nel voler salvare la casa adibita ad abitazione familiare intestata alla signora Mantellina) e, comunque, più conveniente per il ceto creditorio. Infatti, dopo la prima domanda presentata dalla signora Mantellina,

faceva seguito quella del signor Duconte e, dopo attenta disamina con il Gestore Avv. Chiara Pagotto, le parti si determinavano per la formulazione di una proposta di un accordo con i creditori familiare;

- che in data 14.07.2022 l'Organismo adito trasmetteva la Relazione Particolareggiata che si dimette con i relativi allegati (**doc. 3**).

### **REQUISITI PER L'ACCESSO**

#### **Sulla sussistenza dei requisiti soggettivi**

Il Legislatore, con la L. 3/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento diretto a tutelare tutti quei soggetti, quali i signori Mantellina e Duconte, che non possono accedere ad alcuna procedura concorsuale, valorizzando il loro interesse a disporre del proprio patrimonio a favore dei creditori entro precisi limiti e con il divieto di azioni esecutive individuali.

Viene in tal modo offerta anche ai debitori cosiddetti "civili" la possibilità di uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio tra creditore e debitore, ottenendo, all'esito di un procedimento con caratteristiche concorsuali ed effetti esdebitativi, la liberazione dai debiti contratti.

Con riferimento alla condizione dei ricorrenti, sussistono i presupposti di cui all'art. 7 comma 2 della L. 3/2012 atteso che i signori Duconte Ruggero Giacinto e Mantellina Maria Concetta:

- non sono assoggettabili a fallimento, in quanto persona fisica la signora Mantellina e sotto la soglia dell'art 1 L.F. il signor Duconte;
- versano in una situazione di sovraindebitamento come descritta dall'art. 6, comma 2, lett. a);
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di cui alla Legge 3/2012;
- non hanno beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti alla presentazione della domanda;
- non sono stati destinatari di un provvedimento di impugnazione e risoluzione dell'accordo (art. 14), revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14 bis);
- hanno, infine, fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

\* \* \*

### **Sulla sussistenza dei requisiti oggettivi**

I signori Mantellina e Duconte versano in uno stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6, comma 2, lett. a) L. 3/2012 atteso che, come accertato anche dal Gestore della Crisi, non hanno a disposizione un patrimonio prontamente liquidabile adeguato a fare fronte alle obbligazioni assunte.

\* \* \*

### **PREMESSE**

Il piano proposto è finalizzato a consentire ai predetti signori Mantellina e Duconte di recuperare le risorse sufficienti a condurre un'esistenza dignitosa, modificando la composizione attuale della loro situazione debitoria, ed è essenzialmente basato sullo stralcio di quota parte dei debiti e la corresponsione di somme di denaro per un periodo di OTTO anni con le modalità e alle condizioni indicate di seguito.

\* \* \*

Si premette sin d'ora che tutti i documenti citati nella presente proposta sono già stati allegati e/o consegnati al Gestore con precedenti scritti e che, pertanto, non verranno nuovamente prodotti.

\* \* \*

### **SITUAZIONE FAMILIARE, REDDITUALE E PATRIMONIALE**

#### **Situazione familiare**

Nel nucleo familiare dei signori Mantellina e Duconte risultano altresì, quali conviventi con la coppia, i due figli, [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], e [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], mentre la figlia maggiore [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] è oggi coniugata e residente con la propria famiglia. Dei due figli conviventi, solo [REDACTED] non è ancora economicamente autosufficiente, in quanto studente, mentre il figlio [REDACTED] ha terminato il percorso di studi e lavora come insegnante presso l'Istituto [REDACTED], percependo una retribuzione che gli consente, quindi, di non gravare più sulla famiglia. L'immobile ove abita la famiglia, come si dirà nel prosieguo, è di proprietà della signora Mantellina ed è oggetto dell'esecuzione immobiliare R.G. 128/2021 pendente avanti il Tribunale a Treviso con udienza ex art. 569 c.p.c. fissata al 19.10.2022.

**Si anticipa sin d'ora che lo scrivente richiede che già in sede di decreto di fissazione di udienza per l'omologa venga disposta la sospensione della predetta procedura esecutiva immobiliare.**

\* \* \*

### **Redditi**

La signora Mantellina è insegnante di scuola primaria presso l'Istituto [REDACTED] [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato dal 2004, avendo ottenuto il ruolo nel 2002.

Il suo stipendio è di circa € 1.000,00 al netto di due cessioni volontarie di quote di stipendio effettuate in favore di Fiditalia per € 326,00 mensili ed in favore di Towers CQ s.r.l. (originariamente Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a.) per € 294,00 mensili. Prendendo a riferimento il reddito annuale netto, siccome ricavato dal modello 730 del 2021 (dato che, ancorché non aggiornato al 2022, si può assumere quale base per la quantificazione dell'attivo, trattandosi di lavoro statale subordinato come insegnante), la retribuzione media mensile netta della signora Mantellina, al lordo delle cessioni, risulta essere di € 1.864,00 mensili, ragguagliata in dodici mensilità.

**Anche in tal caso si anticipa che lo scrivente richiede che già in sede di decreto di fissazione di udienza per l'omologa venga disposta la sospensione delle trattenute per cessioni e, in sede di omologa, la revoca delle stesse.**

Il signor Duconte, invece, è titolare di partita iva ed esercita l'attività artigiana di pittore edile dal 22.09.2002.

Il reddito del predetto, già al netto di contributi ed imposte, quantificato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi (2021), è di € 23.002,00, ovvero € 1.916,83 mensili netti.

\* \* \*

### **Beni mobili registrati**

Il signor Duconte è intestatario di due automezzi, uno targato BP831GH modello Renault Clio immatricolato il 04.01.2001, ed altro targato CK028ZP modello Kia Carnival immatricolato il 30.09.2003, gravato da due fermi amministrativi del 16.04.2019 e del 14.11.2019.

Detti beni, come richiesto dai ricorrenti, vengono esclusi dal piano, posto che sono necessari alla coppia per esigenze lavorative e ciò anche in considerazione della irrisorietà del loro valore, la cui liquidazione non porterebbe beneficio concreto alla massa.

La signora Mantellina non possiede, invece, nessun autoveicolo.

\* \* \*

### **Beni Immobili**

La signora Mantellina è intestataria di quote di immobili in Sicilia e, più precisamente, a Piazza Armerina (EN), di provenienza ereditaria in forza dell'apertura della successione del padre, avvenuta il 29.07.1991.

Trattasi dei seguenti beni oggetto di descrizione e stima nella perizia a firma della Geom. Eliana Piovesan del 16.04.2021:

1) per la quota di 4/63 di proprietà:

C.T. del Comune di Piazza Armerina (EN), foglio 120:

- mapp. 93, pascolo arborato, cl. U, ha 0.14.60, RD € 3,77 RA € 0,75;

- mapp. 94, pascolo arborato, cl. U, ha 0.44.40, RD € 11,47 RA € 2,29.

Il valore assegnato è di € 1.988,36/ha, ovvero di € 1.173,16 e, quindi, di € 74,48 per la quota della signora Mantellina. Il bene, pertanto, è di irrisorio valore.

2) per la quota di 1/21 di proprietà:

C.T. del Comune di Piazza Armerina (EN), foglio 130:

- mapp. 1199 sub 3, A/4, cl. 1, 5 vani, RC € 139,44.

Trattasi di un terreno incolto ed inutilizzato di valore di € 12.963,07/ha, ovvero di € 1.541,31 e, quindi, di € 146,79 per la quota della ricorrente. Il bene, pertanto, è di irrisorio valore.

3) per la quota di 2/21 di proprietà:

C.T. del Comune di Piazza Armerina (EN), foglio 120:

- mapp. 184, qualità chiusa, cl. 4, ha 0.11.89, RD € 4,30 RA € 1,84.

Trattasi della casa ove vive la madre della signora Mantellina, non ristrutturata, il cui valore è di € 29.400,00 e, quindi, la quota della ricorrente è di € 1.400,00.

Il valore complessivo dei beni ammonta, pertanto, ad € 1.621,27.

Considerato che la signora Mantellina possiede solo quote di proprietà e che nessun familiare è interessato a rilevare le quote della stessa, visti gli importi di cui sopra la ricorrente non valorizza i predetti beni.

4) Come risulta dalla visura catastale la signora Mantellina è, altresì, proprietaria per l'intero della casa familiare di Volpago del Montello, così catastalmente censita:

C.U. - Comune di Volpago del Montello (TV), via Madonna Mercedes 86, Sez. C, foglio 11:

- mapp. 259 sub 4, area urbana, 430 mq;
- mapp. 259 sub 2, A/3, classe 3, 6,5 vani, RC € 419,62.

Il bene è stato acquistato in data 15.06.2007 grazie al mutuo che il Banco Popolare di Verona e Novara concedeva ai coniugi per € 300.000,00.

Come già sopra specificato, su detto immobile è stata promossa l'esecuzione immobiliare RG. n. 128/2021 pendente avanti il Tribunale a Treviso.

Trattasi di un alloggio di tipo a schiera in un complesso di due unità abitative su due piani, il quale, tuttavia, presenta delle criticità, come indicato nella perizia giurata di stima di data 08.04.2022 a firma del Geom. Eliana Piovesan, incaricata all'uopo dalla signora Mantellina, nella quale si legge che "*... l'impianto di riscaldamento a radiatori in nicchia e la fornitura di acqua calda dipendono da una vecchia caldaia che si trova nello stesso fabbricato utilizzato dalla signora Mantellina e dalla famiglia, ma in una porzione non in proprietà*".

Ed ancora che "*... l'immobile utilizzato dalla proprietaria e dalla sua famiglia, è più ampio di quello che è stato compravenduto con l'atto del Notaio Gianluca Forte. Vengono utilizzati i locali del mappale 243 e l'area scoperta mappali 365, 420 e 414. Tale discrepanza risulta anche dal preliminare di compravendita del 23/02/2007 con una nota aggiuntiva del 26/02/2007 e del 15.03.2007 sottoscritto da acquirente e venditore con allegate planimetrie catastali anch'esse sottoscritte, che descrivono il bene da alienare composto oltre che dal mappale 259, anche dai mappali 243, 365, 414 e 420 ma effettivamente non oggetto dell'atto di compravendita. La proprietaria, ignara di questa discrepanza fino a qualche anno fa, ha sempre utilizzato e utilizza tutt'ora anche le porzioni di immobile nel mappale 243 dove è presente uno studiolo, e una lavanderia con l'impianto di riscaldamento che serve l'intera abitazione e una taverna al piano interrato*".

Il tecnico evidenzia, altresì, irregolarità edilizie da sanare e ripristini, che la recinzione ad ovest non è in posizione corretta in quanto sconfinante in un mappale (il n. 420), che non è di proprietà della ricorrente.

In ragione di ciò, il valore dell'immobile è stato stimato in € 82.384,00, ovvero € 61.788,00 per la base d'asta in ragione dell'abbattimento del 25%.

\* \* \*

### **Conti correnti**

I conti correnti dei ricorrenti sono i seguenti:

- c/c nr. 1000/17434 acceso presso banca Intesa Sanpaolo intestato al signor Duconte, il cui saldo al 30.06.2022 è di € 18,56;
- c/c nr. 1000/17887 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo cointestato ai signori Duconte e Mantellina, il cui saldo al 07.04.2022 è di € 78,27;
- c/c nr. 266 acceso presso Ubi Banca intestato al signor Duconte, il cui saldo è zero, essendo stato trasferito a mezzo giro conto la somma giacente di € 701,66 al 12.04.2021 nel c/c 266/B a seguito della fusione avvenuta con banca Intesa. A tal proposito, con riguardo ai prelievi in contanti effettuati su questo conto, il signor Duconte spontaneamente dichiara che quelli effettuati in data 3.07.2020 per € 3.000,00, in data 06.10.2020 di € 2.000,00, in data 14.12.2020 di € 520,00 ed in data 08.03.2021 di € 1.250,00 si sono resi necessari per esigenze di liquidità della vita quotidiana, per spese sostenute dal meccanico in occasione delle riparazioni effettuate sugli autoveicoli di proprietà del signor Duconte e per una trasferta di lavoro dello stesso;
- c/c nr. 7754 acceso presso Ubi Banca intestato ai signori Duconte e Mantellina, il cui saldo è zero essendo stato effettuato il giro conto della somma giacente al 12.04.2021 di € 888,94 nel conto 7754/S a seguito della fusione avvenuta con banca Intesa.
- c/c nr. 1008 acceso presso Banca Popolare di Verona, il cui saldo al 30.09.2018 risulta negativo per € 956,47.

\* \* \*

#### SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Le spese mensili dei signori Mantellina e Duconte necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita ammontano ad euro 2.072,00, come prospettate nella tabella di seguito riportata:

<b>Tipo spesa</b>	<b>Importo</b>
Bollette acqua	€ 66,00
Bollette energia	€ 166,00
Bollette gas	€ 20,00
Pellet	€ 65,00
Spesa per cibo	€ 750,00
Abbigliamento	€ 58,00
Abbigliamento figlio	€ 25,00
Caldaia	€ 166,00
Tagliando auto	€ 75,00
Bollo auto	€ 38,00
Benzina	€ 500,00
Assicurazione auto	€ 92,00
Visite specialistiche	€ 34,00
Farmaci	€ 17,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.072,00</b>

Si evidenzia che il fabbisogno autocertificato appare coerente ed, anzi, inferiore, rispetto ai dati relativi alla spesa media delle famiglie accertati dall'Istat per l'anno 2021, anche considerando che, come noto, i costi delle utenze sono nettamente aumentati nell'ultimo anno.

La congruità di detto importo è, in ogni caso, stata anche accertata dal Gestore della Crisi.

\* \* \*

### SITUAZIONE DEBITORIA

Si procede, ora, alla elencazione dei debiti dei signori Mantellina e Duconte.

I debiti della signora Mantellina sono i seguenti:

Creditore	Grado/categoria di credito	Debito	Causale e decorrenza
BPM s.p.a.	Ipotecario	€ 129.406,86	Mutuo contratto per acquisto casa familiare (quota del 50% del totale)
Towers CQ s.r.l., già Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a., Neos Finance e Accedo s.p.a.	Chirografario	€ 6.174,00	Contratto di finanziamento n. 5013281 del 10.07.2013 oggetto di cessione volontaria di quota di stipendio della sig.ra Mantellina con 120 rate di € 294,00 cad.
Fiditalia s.p.a.	Chirografario	€ 18.256,00	Contratto di finanziamento n. 665799 del 02.02.2017 con delegazione di pagamento in busta paga della sig.ra Mantellina per € 326,00 mensili
ADERISC	Chirografo	€ 151,16	IRPEF
ADER	Privilegio	€ 2.498,12	
OCC al netto del pagamento del 20%	Prededuzione	€ 6.144,10	Compenso O.C.C.
Spese di procedura	Prededuzione	€ 500,00	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 163.130,24</b>	

I debiti del signor Duconte sono i seguenti:

Creditore	Grado/categoria di credito	Debito	Causale e decorrenza
BPM s.p.a.	Ipotecario su immobile sig. Mantellina	€ 129.406,86	Mutuo contratto per acquisto casa familiare (quota del 50% del totale)
ADE	Privilegio	€ 12.132,77	Irregolarità 30805419081 prot. 168429 anno imposta 2018 e 55362008 prot. 168441 anno imposta 2019 - protocollo 159385 ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72
ADERISC	Chirografo Privilegio	€ 533,86 € 4.205,57	IVA, contravvenzioni stradali, diritti annuali CCIAA, bolli auto, IRPEF, imposta sostitutiva forfetari
INAIL	Privilegio Chirografario	€ 3,33 € 3,33	Contributi e sanzioni posizione contributiva individuale
CCIAA di Treviso -Belluno	Chirografario	€ 122,01	Diritti camerali anni 2019 e 2021 (emesse cartelle esattoriali per 2015, 2017 e 2018)
Regione Veneto	Privilegio	€ 2.666,05	Tasse automobilistiche relativa agli anni 2018 - 2022.
IFIS NPL Investing s.p.a., già MB Credit Solutions, già Compass Banca s.p.a.	Chirografo	€ 10.437,75	Contratto di finanziamento n. 7110973 del 10.12.2008 con rate da € 308,19 cad.



OCC al netto del pagamento del 20%	Prededuzione	€ 7.074,02	Compenso O.C.C.
Spese di procedura	Prededuzione	€ 300,00	
Avv. Alvisè Fontanin	Prededuzione	€ 5.000,00	Compenso attività svolta
<b>TOTALE</b>		<b>€ 171.885,55</b>	

**TOTALE COMPLESSIVO DEBITI SIGNORI MANTELLINA E DUCONTE:**  
**€ 335.015,79**

\* \* \*

#### **Ragioni dell'indebitamento e meritevolezza**

I signori Duconte e Mantellina si trovano in una situazione di sovraindebitamento per aver contratto debiti che non sono più in grado di onorare, quello di importo maggiormente consistente è costituito dal mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale-familiare.

La ragione principale della crisi è stata causata da una rilevante contrazione del fatturato del signor Duconte, e di conseguenza del venir meno di una entrata importante che consentiva alla famiglia di far fronte agli assunti impegni.

Invero, all'epoca della stipula del mutuo, nel giugno dell'anno 2007, il marito - pur essendo anche allora titolare di partita iva - lavorava da diversi anni per una stessa società nel settore dell'edilizia, e ciò gli garantiva entrate mensili sicure e, quindi, un certo grado di stabilità economica.

La signora Mantellina, invece, era (ed è tuttora) dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, essendo assunta come insegnante, con contratto a tempo indeterminato.

La congiuntura economica di portata sovranazionale degli anni 2008-2009 ha, però, avuto importanti ripercussioni sul tessuto economico-sociale, e quindi lavorativo, del nostro territorio, determinando una importante situazione di crisi e conseguente riduzione dell'attività lavorativa in particolare, come è noto, nel settore edile ove opera il signor Duconte, con conseguente contrazione del suo fatturato.

Questi, naturalmente, si è attivato nel ricercare nuovi lavori che gli consentissero di avere un reddito mensile all'incirca come quello prima della crisi, ma nonostante ciò - a causa di una generale stagnazione del mercato e conseguente poca richiesta - solo nell'anno fiscale 2019 è riuscito ad eguagliare il fatturato ottenuto in precedenza. Infatti, la perdurante contrazione dei suoi introiti emerge confrontando la dichiara-

zione dei redditi dell'anno fiscale 2007 (anno di stipula del mutuo) del signor Duconte già prodotte all'OCC, dalla quale si evince che il suo reddito era di € 15.315,00 e che, quindi, tale importo, è di molto superiore rispetto a quello degli anni fiscali 2017 e 2018 che è stato, rispettivamente, pari ad € 5.177,00 e ad € 9.047,00.

Il reddito della signora Mantellina, invece, sempre per l'anno fiscale 2007, ammonta ad € 17.819,00 come da documentazione pure trasmessa.

Al momento dell'assunzione del mutuo, pertanto, le entrate della famiglia erano molto più consistenti e pari a circa € 2.761,17.

Successivamente, la congiuntura economica che negli anni si è andata a creare ha messo in difficoltà economica i signori Duconte e Mantellina, che sono stati indotti a contrarre finanziamenti per cercare di fronteggiare ai già assunti impegni che col passare del tempo hanno solamente contribuito ad aumentare la loro esposizione debitoria.

Per tutti questi motivi si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza, avendo i signori Duconte e Mantellina assunto la principale esposizione debitoria (ovvero il mutuo per l'acquisto della casa) secondo criteri prudenziali, ovvero nel momento in cui le condizioni reddituali familiari consentivano di far fronte ai pagamenti dovuti.

La situazione di sovraindebitamento, invero, nella quale la famiglia è venuta incolpevolmente a trovarsi, si è generata solamente a seguito della contrazione del fatturato del signor Duconte e delle minori entrate che, negli anni seguenti, questi è riuscito ad ottenere.

Il tutto si traduceva, e si traduce, nel venir meno di una fonte di reddito fino a quel momento adeguata alle necessità di spesa del bisogno familiare.

Sulla scia di tali eventi negativi emergeva, dunque, la difficoltà alla corresponsione della rata mensile del mutuo casa, tanto che dapprima veniva richiesta la moratoria, anche nella speranza che nel frattempo il marito ritrovasse lavoro, ma successivamente il debito non veniva onorato.

Si veniva, pertanto, ad accumulare il debito verso la banca, con conseguente revoca del mutuo e richiesta di rientro immediato del dovuto.

Alla luce di quanto sin qui esposto, solo la perdita del lavoro del signor Duconte per cause allo stesso non imputabili ed il suo attuale stato di precarietà ha, di fatto, rotto l'equilibrio finanziario della famiglia che fino a quel momento era esistente ed ha determinato, quindi, lo stato di sovraindebitamento.

Sussistono, pertanto, i requisiti della meritevolezza e dell'assenza di colpa grave nell'indebitamento in capo ai signori Mantellina e Duconte, che, altresì, non hanno compiuto alcun atto in frode ai creditori, come anche accertato dal Gestore della Crisi.

\* \* \*

### PROPOSTA

Orbene, tanto premesso, i signori Mantellina Maria Concetta e Duconte Ruggero intendono formulare una proposta di accordo con i creditori della durata di otto anni che permetta loro di mantenere la proprietà dell'immobile adibito ad abitazione familiare e, nel contempo, di offrire ai creditori una soddisfazione in misura ben superiore a quella che percepirebbero dalla vendita forzata dello stesso e da una procedura liquidatoria, prevedendo la cessione della quota del loro reddito eccedente le esigenze di spesa familiari.

Nello specifico, come anticipato, si propone un "*Accordo con i creditori familiare ex art. 7 bis Legge 3/2012*".

Secondo lo scrivente la quota di reddito che la signora Mantellina è mensilmente in grado di offrire alla procedura è di € 692,31 per tredici mensilità che, per otto anni di durata della procedura, fanno € 72.000,00.

Il signor Duconte, invece, offre alla procedura € 850,00 mensili che, per otto anni di durata del piano, fanno € 81.600,00.

La somma complessivamente offerta ai creditori - per l'appunto in otto anni di durata del piano familiare - ammonta ad € 153.600,00.

Tali importi sono stati calcolati detraendo dal reddito mensile netto di ciascuno quanto necessario al fabbisogno familiare anche considerando eventuali spese imprevedute per la famiglia, l'aumento dei costi delle utenze e dei costi della vita in un piano di media durata come il presente.

Non da ultimo ciò per dare adeguata garanzia ai creditori in merito alla corretta esecuzione del piano da parte degli istanti.

Il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi e la ripartizione dei pagamenti secondo le Tabelle che verranno indicate nel prosieguo.

In sintesi, il piano prevede:

- il pagamento integrale dei crediti prioritari ex art. 13 co 4 bis L. 3/2012;

- il pagamento parziale del creditore ipotecario nella misura di circa il 25% per quanto riguarda la signora Mantellina, con la precisazione che a tale percentuale si aggiunge quella del signor Duconte (nella misura del 25%);
- il pagamento degli altri creditori privilegiati nella misura del 50% quanto alla signora Mantellina e del 100% quanto al signor Duconte;
- il pagamento dei chirografari nella misura del 9,45% quanto alla signora Mantellina e nella misura del 25% quanto al signor Duconte.

La durata della presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento è di anni otto dall'omologa.

L'ipotesi proposta viene esplicitata nelle sottostanti tabelle.

Prima di entrare nel merito della questione, però, si premette che la signora Mantellina, espressamente domanda che il pagamento della sua quota mensile di reddito da destinare alla procedura venga effettuato direttamente dal suo datore di lavoro, che verserà l'importo mensilmente stabilito (per tredici mensilità) nel conto corrente che verrà acceso in caso di omologa del presente accordo.

Infine si precisa che il piano prevede che il creditore ipotecario sia soddisfatto, dalla signora Mantellina, in misura pari a quello che sarebbe ottenibile da una eventuale esecuzione forzata dell'immobile (considerando una vendita in prima asta), a cui vanno aggiunte le ulteriori somme che allo stesso creditore vengono offerte dal signor Duconte.

**Crediti prededucibili signora Mantellina:**

Spese procedura	credito	% soddisfatto
Competenze OCC al netto pagam. 20%	€ 6.144,10	100
Spese di procedura	€ 500,00	100
<b>Totale</b>	<b>€ 6.644,10</b>	<b>100</b>

**Crediti prededucibili signor Duconte:**

spese procedura	credito	% soddisfatto
Competenze OCC al netto pagam. 20%	€ 7.074,02	100
Avv. Fontanin	€ 5.000,00	100
Spese di procedura	€ 300,00	100
<b>Totale</b>	<b>€ 12.374,02</b>	<b>100</b>

**Crediti privilegiati signora Mantellina:**

da soddisfare con residuo di € 65.355,90

privilegiati	credito	soddisfo	massa attiva	% soddisfo
ADER	€ 2.498,12	€ 1.249,06	Avanzo di reddito	50
BPM	€ 258.813,71	€ 61.786,73	Avanzo di reddito	25
<b>Totale</b>	<b>€ 261.311,83</b>	<b>€ 63.035,79</b>		

**Crediti chirografari signora Mantellina:**

da soddisfare con residuo di € 2.320,11

chirografari	credito	soddisfo	massa attiva	% soddisfo
Towers CQ	€ 6.174,00	€ 582,20	Avanzo di reddito	9,43
ADERISC	€ 151,16	€ 14,25	Avanzo di reddito	9,43
Fiditalia	€ 18.256,00	€ 1.721,54	Avanzo di reddito	9,43
<b>Totale</b>	<b>€ 24.581,16</b>	<b>€ 2.320,11</b>		
<i>BPM degradato</i>	<i>€ 197.026,98</i>	<i>Duconte</i>	<i>Duconte</i>	

**Crediti privilegiati signor Duconte**

da soddisfare con residuo di € 71.400,00

privilegiati	credito	soddisfo	massa attiva	% soddisfo
ADER	€ 4.205,57	€ 4.205,57	Avanzo di reddito	100
ADE	€ 12.132,77	€ 12.132,77	Avanzo di reddito	100
INAIL	€ 3,33	€ 3,33	Avanzo di reddito	100
Regione Veneto	€ 2.666,05	€ 2.666,05	Avanzo di reddito	100
<b>Totale</b>	<b>€ 19.007,72</b>	<b>€ 19.007,72</b>		<b>100</b>

**Crediti chirografari signor Duconte**

da soddisfare con residuo di € 52.392,28

chirografari	credito	soddisfo	massa attiva	€ soddisfo
CCIAA	€ 122,01		Avanzo di reddito	25
INAIL	€ 3,33		Avanzo di reddito	25
ADERISC	€ 533,86		Avanzo di reddito	25
IFIS	€ 10.437,75		Avanzo di reddito	25
BPM	€ 197.026,98		Avanzo di reddito	25
Ovvero 50% considerando la quota soddisfatta dalla moglie				
<b>Totale</b>	<b>€ 208.123,93</b>	<b>€ 52.392,28</b>		

\* \* \*

### **ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Come evidenziato anche dal Gestore, la proposta di accordo con i creditori risulta preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, consentendo una migliore soddisfazione dei creditori (anche di quelli non garantiti da ipoteca) e, agli stanti, di mantenere la propria abitazione.

Ai fini del calcolo dell'alternativa liquidatoria si è assunto come realizzabile il valore della casa di abitazione, stimata dal Geom. Piovesan in 82.384,00 che, abbattuto del 25% per la fissazione della base d'asta in una ipotetica procedura esecutiva, porta ad un ricavato netto di € 61.788,00.

Da tale importo andranno, in ogni caso, detratte le spese di procedura dell'esecuzione che porterebbero ad un ulteriore significativo abbattimento (sempre che il primo tentativo di vendita non vada deserto come spesso accade).

Inoltre, in caso di vendita dell'abitazione (di cui, peraltro, beneficerebbe solo in parte il creditore ipotecario) i signori Mantellina e Duconte dovrebbero sopportare i costi di un alloggio in locazione con ulteriore aumento delle spese mensili.

Il Gestore della Crisi ha attestato la convenienza della proposta formulata dagli odierni ricorrenti che rappresenta il massimo sforzo profuso per la ristrutturazione dei debiti.

Alla luce di tutte queste considerazioni si chiede che, con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 Legge 3/2012, sia disposta, ai sensi del secondo comma, lettera c) della medesima disposizione, l'immediata sospensione della citata procedura esecutiva immobiliare, oltre alla sospensione delle trattenute sullo stipendio della signora Mantellina a favore di Fiditalia e di Towers CQ s.r.l..

\* \* \*

Tutto ciò premesso, i signori Mantellina Maria Concetta e Duconte Ruggero, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, richiamando e facendo proprie le osservazioni svolte dall'Organismo di Composizione della Crisi,

**chiedono**

che l'III.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 L. 3/2012, nonché gli artt. 8 e 9, valutata la proposta sopra riportata,

**voglia**

- fissare con decreto l'udienza prevista dall'art. 10, primo comma, Legge 3/2012;

- disporre immediatamente con il decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10, secondo comma lettera c), Legge 3/2012, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RG. n. 128/2021 pendente avanti l'Intestato Tribunale nei confronti della signora Mantellina, nonché delle cessioni volontarie concesse da quest'ultima a favore di Fidelity e di Towers CQ s.r.l. che comportano trattenute mensili sulla retribuzione dell'istante rispettivamente per € 326,00 ed € 294,00;

- disporre, ai sensi dell'art. 10, secondo comma lettera c), Legge 3/2012 che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì la liberazione della retribuzione da ogni esistente vincolo, sia volontario che esecutivo;

- disporre la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, primo comma, Legge 3/2012, dando corso agli incombeni ex art. 10, secondo comma, Legge 3/2012 e, verificati i consensi, omologhi l'accordo con i creditori dei signori Mantellina e Duconte emettendo tutti i conseguenti provvedimenti;

- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto.

\* \* \*

*Ai sensi del d.p.r. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche il sottoscritto procuratore dichiara che il presente procedimento è soggetto al versamento del contributo unificato nella misura di € 98,00.*

Si producono i seguenti documenti:

- 1) documento di identità e codice fiscale signora Maria Concetta Mantellina;
- 2) documento di identità e codice fiscale signor Ruggero Duconte;
- 3) Relazione Particolareggiata e relativi allegati alla stessa

\* \* \*

Con osservanza.

Montebelluna, li 14.07.2022

Avv. Alvise Fontanin

